

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Distretto Socio Sanitario 7

OGGETTO: Indennità economiche in favore di cittadini affetti dal morbo di Hansen ex L. n.31/86 e s.m.i. DSS7. Luglio 2025.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO

– Il comma 3 dell’art. 11 della Legge regionale 17 aprile 1990, n. 11, istitutivo del Fondo Globale Socio Assistenziale, riservava una quota dello stesso Fondo per erogare in favore degli hanseniani e delle loro famiglie, per il tramite dei Comuni di residenza, provvidenze integrative del sussidio di cui alla Legge 24 gennaio 1986, n. 31 “Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, e alla legge 13 agosto 1980, n. 463, recanti norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari” a decorrere dal 1° marzo 1990, secondo criteri definiti dalla stessa norma;

– l’art. 67, comma 1 della Legge regionale 10 luglio 2016, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, relativamente all’utilizzo del Fondo Globale Socio Assistenziale ha fatto salva la riserva di risorse finanziarie a valere sul competente del Bilancio regionale, da destinare ai Comuni di residenza dei cittadini affetti da morbo di Hansen ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della L. r. n. 11/1990; 44044 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 11-7-2022

– successivamente, il predetto comma 3 dell’articolo 11 della L. R. n. 11/1990 è stato abrogato dall’art. 13 della Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7;

CONSIDERATO CHE:

– la stessa Legge per assicurare la continuità assistenziale in favore delle persone affette da Morbo di Hansen e per i loro familiari residenti sul territorio pugliese, fino a naturale estinzione di detto obbligo, al comma 2, prevede che la Regione Puglia assegni un finanziamento annuale, nella misura dell’1% del Fondo Globale Socio Assistenziale, da ripartire tra i Comuni di residenza sulla base del numero degli aventi diritto rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente;

– da ultimo, l’art. 5 comma 1 della Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 54 ha ridotto la riserva per assicurare la continuità assistenziale alle persone affette da Morbo di Hansen fino ad un massimo dello 0,5% del Fondo Globale Socio Assistenziale;

– stante la natura integrativa del sussidio di cui alla Legge 24 gennaio 1986, n. 31 assegnata alle provvidenze di cui trattasi, l’erogazione delle stesse, analogamente a quanto avviene per il suddetto sussidio, è temporaneamente sospesa qualora l’hanseniano non si sottoponga almeno ogni trimestre agli accertamenti ed ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall’autorità sanitaria competente presso presidi sanitari individuati dalla Regione;

– per la Puglia detto presidio è individuato nel “Centro di Riferimento Nazionale per la Cura del Morbo di Hansen” con sede a Gioia del Colle.

PRESO ATTO

- che presso questo D.S.S. n.7 sono attualmente residenti 2(due) assistiti A.A.M., A.F., in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per usufruire dei benefici dalla stessa previsti;

RITENUTO

necessario procedere alla liquidazione della mensilità relativa al mese di **Luglio 2025** per un importo pari ad **€ 3.324,44**.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- prendere atto della documentazione, già agli atti d'ufficio,
- di liquidare la somma complessiva pari ad **€ € 3.324,44** in favore degli assistiti mensilità **Luglio 2025**, come specificato dal ruolo giustificativo che è da registrarsi sul **conto 706.130.00025** esercizio finanziario 2025 codice autorizzazione: **UASA-0201/2025/1/0**;
- che il già menzionato ruolo giustificativo, sarà trasmesso all'Area *A.G.R.E.F. assistiti*, a mezzo posta elettronica, unitamente al file excel, come disposto dall'area finanziaria, nel rispetto della tutela della privacy Dlgs. N.196/2003 e ss.mm.ii.;
- che il beneficio è escluso dal campo di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L 13 agosto 2010 n. 136;
- di precisare che la liquidazione del beneficio di che trattasi, non costituisce acquiescenza in ordine ad eventuali recuperi da effettuarsi a seguito di successive verifiche;
- di fare riserva dell'adozione di ogni ulteriore e necessario provvedimento.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.